



## **Titolo**

Processo sportivo in genere – applicazione delle sanzioni – circostanze attenuanti - giovane età – non è attenuante

## **Descrizione**

La giovane età non può essere assunta come attenuante ma, semmai, come sintomo della necessità di una profonda riflessione sullo spirito e sui valori che debbono permeare, sempre e comunque, l'attività sportiva. (Corte di giustizia federale, Sez. II, n. 105/2010-2011). La giovane età del calciatore, lungi dal costituire un elemento attenuante, rappresenta, con la sua implicita negazione dei canoni di lealtà e correttezza, un disvalore aggiunto (Corte di giustizia federale, Sez. IV, n. 213/2010-2011; Corte di giustizia federale, Sez. I, n. 123/2012-2013). La Corte federale ha già più volte avallato la legittimità, nei limiti della sindacabilità concessa nella determinazione della pena concretamente inflitta - che deve peraltro rispondere sempre a criteri di ragionevolezza e proporzionalità - della funzione "educatrice" delle pene inflitte ai giovani calciatori, che si affacciano al mondo professionistico e nei confronti dei quali deve essere inculcato fin dall'inizio il senso del rispetto delle regole sportive di comportamento, secondo principi di lealtà, rispetto e correttezza (Corte di giustizia federale, Sez. I, n. 20/2013-2014). Risulta particolarmente censurabile che un atleta in giovane età possa tenere condotte aggressive o violente anche se in modo non fisico ma solo verbale. Dinanzi a comportamenti di tal genere una attenuazione della sanzione in ragione della giovane età dell'aggressore risulterebbe del tutto ingiustificata e anzi sarebbe contraria allo spirito di una corretta educazione sportiva (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 46/2017; Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. II, n. 102/2021). I fenomeni di violenza di ogni tipo devono essere valutati con rigore giacché ledono tutti i principi che sono alla base delle competizioni sportive. E se è certamente vero che la giovane età del colpevole deve spingere a sottolineare, per quanto possibile, il ruolo educativo della sanzione (invero concretamente inflitta nel suo minimo edittale), detto elemento da solo - e in assenza di qualunque altra motivazione che possa attenuare la gravità dei fatti - non può portare ad un risultato che determini un effetto sostanzialmente contrario al rispetto delle regole (Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 35/2022-2023).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 59/CFA/2023-2024/I

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Galli

## **Riferimenti normativi**

art. 13, comma 2, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0059 CFA del 7 dicembre 2023 (Procuratore Federale/Sig. Lorenzo Biagioni-A.C.F. Fiorentina S.r.l.)**